



Comune di Tradate

Verbale del Consiglio Comunale

N 60 Registro Deliberazioni

Oggetto: Regolamento comunale per la tutela della sicurezza urbana – votazione finale

L'ANNO DUEMILATREDICI addì DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 21.00 nel Palazzo Comunale di Tradate – piazza Mazzini n.6 -

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	COGNOME	NOME	P	A		COGNOME	NOME	P	A
1	Cavalotti	Laura Fiorina	X		12	Candiani	Stefano	X	
2	Alberti	Maurizio	X		13	Fratùs	Davide	X	
3	Calabrese	Christian	X		14	Russo	Giovanni	X	
4	Campanini	Piergiorgio	X		15	Accordino	Franco Roberto	X	
5	Cara	Santo	X		16	Pipolo	Vito	X	
6	Codato	Rolando	X		17	Castiglia	Stefano	X	
7	De Rosa	Umberto	X						
8	Guaita	Anna		X					
9	Gherbini	Aureliano	X						
10	Giudice	Domenico		X					
11	Uslenghi	Carlo	X						
						TOTALE		15	2

Partecipa il Segretario Generale Avv. Giuseppe Locandro

Sono presenti gli assessori signori: Luce Luigi, Alice Bernardoni, Sergio Beghi, Andrea Botta e Giuseppe Scrivo;

Oggetto: Regolamento comunale per la tutela della sicurezza urbana – votazione finale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltato il Presidente che motiva la necessità di ripetere la votazione finale del regolamento comunale per la tutela della sicurezza urbana

Si apre un' ampia discussione, alla quale partecipano Consiglieri ed Assessori, il cui contenuto a seguito della trascrizione della registrazione verrà allegato agli atti

Successivamente,

Richiamata la propria deliberazione n. 57 del 6 novembre con la quale si approvava il regolamento comunale del regolamento comunale per la sicurezza ed accertato che l'approvazione è avvenuta con un numero di voti favorevoli inferiori alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati così come previsto dall'art. 98 del vigente statuto comunale

Dato atto che quanto sopra è stato comunicato dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri comunali con comunicazione del giorno 8 novembre u.s. (prot. 19337)

Ritenuto pertanto necessario dover ripetere la votazione finale del regolamento testè citato

Visto il testo del regolamento, immutato rispetto a quello votato nella seduta del 6 novembre 2013 e comprendente gli artt. modificati a seguito dell'accoglimento di alcuni emendamenti presentati dal consigliere Accordino

Visto il parere favore del Responsabile del Servizio di Polizia Locale

con voti

9 favorevoli, 6 astenuti (Accordino, Fratus, Russo, Castiglia e Pipolo, Candiani)

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento comunale per la tutela della sicurezza urbana come da allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di abrogare il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato dal consiglio Comunale in data 20 giugno 2011 con deliberazione n. 47.

Successivamente con voti

9 favorevoli, 6 astenuti (Accordino, Fratus, Russo, Castiglia e Pipolo, Candiani)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267.



Comune di Tradate

Regolamento comunale per la tutela della sicurezza urbana

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Fonte normativa e finalità

Art.1- Fonte normativa, oggetto e ambito di applicazione

Art.2- Definizioni

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I – Incolumità pubblica e sicurezza urbana

Art.3- Incolumità pubblica e sicurezza urbana

Art.4 - Divieto di deturpare monumenti e altri beni di pubblico interesse

Art.5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

Art.6 - Accensione di fuochi in centro abitato – Spettacoli pirotecnici

Art.7 - Accensioni pericolose e lancio di esplosivi o oggetti accesi

Art.8 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art.9 - Manutenzione degli edifici e delle aree

Art.10 - Manutenzione delle essenze arboree private di prossimità

Art.11 - Sgombero della neve e tutela dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tetti, balconi e terrazze private

Capo II - Convivenza civile e decoro urbano

Art.12 - Convivenza civile, qualità della vita e decoro urbano

Art.13 - Comportamenti contrari all'igiene pubblica e comportamenti molesti

Art.14 - Uso del suolo pubblico

Art.15 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

Art.16 - Pulizia fossati e caditoie

Capo III – Tutela della quiete pubblica

Art.17- Tutela della quiete pubblica

Capo IV – Pubblici intrattenimenti

Art.18 - Artisti di strada

Art.19 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti

Art.20 - Luminarie

Art.21- Volantinaggio

TITOLO III – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I - Sanzioni

Art. 22 - Sistema sanzionatorio

Capo II – Rinvio ad atti normativi amministrativi e disposizioni finali

Art. 23- Rinvio ad altri regolamenti

Art. 24 - Disposizioni finali ed abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Fonte normativa e finalità

Art. 1 – Fonte normativa, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 267/2000, disciplina nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento, il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, in particolare la fruibilità dei beni comuni, la tutela del patrimonio pubblico, il decoro urbano, la qualità della vita dei cittadini per una convivenza civile, consapevole e responsabile.

2. Il presente regolamento, nell'ambito del sistema delle fonti del diritto, premesso che la libertà individuale e la libertà economica sono disciplinate dalla legislazione statale, si configura quale atto amministrativo normativo di rango secondario; a tal fine, nell'ambito delle libertà individuali, si richiamano i principi fondamentali del trattato europeo di seguito riportati in sintesi che informano il presente regolamento:

- Dignità: diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato;
 - Libertà: diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d'informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione;
 - Uguaglianza: uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiosa e linguistica, parità tra donne e uomini, diritti del minore, diritti degli anziani, inserimento delle persone con disabilità;
 - Solidarietà: diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d'interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori;
 - Cittadinanza: diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, Mediatore europeo, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare;
 - Giustizia: diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato;
- e i principi fondamentali della costituzione repubblicana di seguito riportati in sintesi che informano il presente regolamento:
- I diritti inviolabili dell'uomo;
 - Il principio di eguaglianza;
 - La tutela delle minoranze linguistiche;
 - La libertà personale;

- La libertà di domicilio e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni;
- La libertà di circolazione;
- La libertà di riunione e di associazione;
- La libertà religiosa;
- La libertà di manifestazione del pensiero;
- Il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto alla difesa;
- Il diritto alla salute.

3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1), prevede norme amministrative di carattere autonomo o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- b) convivenza civile e decoro urbano;
- c) tutela della quiete pubblica con rinvio ad apposito regolamento comunale;
- d) pubblici intrattenimenti.

4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente regolamento comunale per la tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si definisce:

- a) incolumità pubblica e sicurezza urbana: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) convivenza civile, qualità della vita, decoro urbano: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività nonché l'insieme degli atti e delle precauzioni a tutela della conservazione del patrimonio pubblico;
- c) quiete pubblica: misure per la tutela dall'inquinamento acustico a garanzia della tranquillità della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni ma soprattutto nel diritto al riposo;
- d) disciplina dei pubblici intrattenimenti e degli spettacoli viaggianti, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, ed inoltre attività di strada come si configura quella svolta da astrologi, cartomanti, ritrattisti, fotografi e da coloro che realizzano filmati.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I – Incolumità pubblica e sicurezza urbana

Art. 3 – Incolumità pubblica e sicurezza urbana

1. Il comune concorre a garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela dell'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col

proprio comportamento nei luoghi pubblici di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle adiacenze dello stesso ove siano presenti distributori automatici di prodotti, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

4. E' fatto divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone, con particolare riguardo alle persone con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. I servizi comunali nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra illustrato.

Art. 4 – Divieto di deturpare monumenti e altri beni di pubblico interesse

1. Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico e religioso.

2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

3 E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dalla pubblica autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.

4. E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora arrechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, portici di passaggio pedonale ad uso pubblico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.

5. E' vietato manomettere o deturpare i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti.

Art. 5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1 E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze, liquidi o spruzzare il contenuto di bombolette spray in luogo pubblico anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

Art. 6 – Accensioni di fuochi in centro abitato – Spettacoli pirotecnici

1 Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia, in tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare a cielo aperto foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

2. Gli eventuali spettacoli pirotecnici, autorizzati se sussiste uno sgombero da 30 a 200 metri secondo i parametri previsti dalla legislazione vigente, connessi con le manifestazioni si intendono autorizzati, in

deroga ai limiti acustici, nell'ambito dell'orario di durata della stessa. Gli spettacoli pirotecnici devono essere completati entro le ore 24:00, entro le ore 01:00 durante la notte di Capodanno.

Ai sensi dell'art. 11, comma 14) della Carta dei diritti degli animali approvata dal Consiglio comunale in data 15 dicembre 2012, si raccomanda agli organizzatori di spettacoli pirotecnici l'uso di fuochi artificiali silenziosi in quanto i fuochi artificiali tradizionali a causa dei forti botte sono colpevoli della morte di animali per stress, spaventi, incidenti e assideramento: la sensibilità uditiva degli animali è notevolmente sviluppata e il rumore provocato dallo scoppio dei fuochi artificiali e dei petardi causa loro un vero e proprio dolore; utilizzare i fuochi artificiali silenziosi (silent fires) con combustione a freddo, eventualmente abbinati a melodie musicali.

Art. 7 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti esplosivi o accesi

1 E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o non autorizzati, ove procurino potenziale pericolo all'incolumità pubblica.

Art. 8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1 Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocimento ad alcuno.

2 Gli "offendicula" ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico deve essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

3 E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 9 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari e gli amministratori di condominio sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità.

2. I proprietari e gli amministratori di condominio sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. I proprietari e gli amministratori di condominio devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4. Le acque piovane che sciolano dai tetti prospicienti spazi pubblici e/o di uso pubblico devono essere convogliate, a mezzo di gronde e pluviali debitamente installati, sino al piano terra, ed essere incanalate nella apposita fognatura e/o in pozzo perdente e comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie di riferimento. Gli eventuali guasti devono essere riparati dal proprietario.

5. I proprietari e gli amministratori di condominio hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri.

6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

Art. 10 - Manutenzione delle essenze arboree private di prossimità

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di aree nelle quali sono radicati alberi hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e di tutelare l'incolumità dei cittadini rimuovendo l'intera pianta se pericolante o i rami pericolanti la cui caduta potrebbe determinare danni a persone o cose.

Nel caso in cui la vegetazione sia collocata in prossimità di strade, i proprietari, i locatari e i concessionari sono tenuti anche a rimuovere quelle parti che si protendono sulla carreggiata stradale o la invadono per altezze inferiori a 5 metri, o che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza o dalle angolazioni necessarie. In caso di mancato assolvimento a tale obbligo, il comune ha la possibilità di effettuare il lavoro direttamente, rimettendo le spese ai proprietari, locatari o concessionari inadempienti, oltre alla sanzione amministrativa prevista.

2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

Art. 11 – Sgombero della neve e tutela dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tetti, balconi e terrazze private

1. I proprietari e gli amministratori di condominio, gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati compresi i negozi, e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di sgomberare la neve e il ghiaccio dai marciapiedi e dai passaggi pedonali prospicienti l'ingresso di edifici e di negozi nonché provvedere a che la neve e il ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, non arrechi danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dalla Polizia Locale a garanzia della circolazione.

2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, ovvero provvedere alla potatura tempestiva di rami pericolosi.

Capo II – Convivenza civile e decoro urbano

Art. 12 – Convivenza civile, qualità della vita e decoro urbano

1. Il comune concorre a garantire la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene, tutela ambientale e decoro urbano che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici di causare turbamento all'ordinata convivenza civile.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene dell'altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

Art. 13 - Comportamenti contrari all'igiene e comportamenti molesti

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi idonei e riservati a ciò;
- b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o

- privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- c) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare;
 - d) vendere o offrire merci o servizi con comportamenti molesti.

Art.14- Uso del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.

Art. 15 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.
- 2 I giochi organizzati da più persone, con l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

Art. 16 - Pulizia fossati e caditoie

1. I proprietari e gli amministratori di condominio, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:
 - a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati;
 - b)entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade;
 - c) i fossi di confine ed i canali di scolo in aree private;
 - d) le caditoie localizzate sulla pubblica viabilità devono essere libere da accumulo di materiale vegetale proveniente dalla vegetazione circostante, localizzata sulla proprietà privata.

Capo III – Tutela della quiete pubblica

Art. 17 – Tutela della quiete pubblica

- 1 Il comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. La fattispecie di rumore molesto arrecante disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, a causa di schiamazzi, rumori, abuso di strumenti sonori e/o segnalazioni acustiche e strepitii di animali, avvertiti da una cerchia indeterminata di destinatari, provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale quando la normale tollerabilità di emissioni è normalmente superata tenuto conto della condizione dei luoghi, della tutela o meno della natura dell'attività rumorosa, dei limiti di orario applicabili all'attività che causa emissione sonora, della sensibilità media della cerchia sociale residente nel luogo in cui si colloca il rumore molesto, dell'adeguatezza o della scarsità di cautele adottate per

evitare il disagio altrui da chi provoca il rumore, in ogni caso il disturbo sia obiettivamente percepibile e valido, che non riguardi un singolo soggetto e il bene giuridico della tranquillità pubblica sia stato effettivamente lesa.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, si rinvia alle norme contenute nel regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Capo IV – Pubblici intrattenimenti

Art. 18 – Artisti di strada

1. L'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale è libera nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. L'arte di strada è distinta tra le "espressioni artistiche di strada" senza richiesta diretta ed esplicita di compensi per le quali è esentata la tassa per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, e i "mestieri artistici di strada" che prevedono la "produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno" e/o le "prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo" per le quali venga richiesto direttamente ed esplicitamente uno specifico corrispettivo; in quest'ultimo caso sussiste l'obbligo della tassa di occupazione del suolo e delle aree pubbliche.

Art. 19 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti

1 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, si rinvia alle norme contenute nel regolamento comunale per pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti.

Art. 20 – Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede il rispetto del Codice della Strada e una comunicazione da presentarsi allo Sportello Unico Attività Produttive prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.

2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.

3. Gli impianti installati senza le prescritte autorizzazioni o privi delle necessarie abilitazioni sono rimossi a spese dei soggetti installatori, qualora individuati, ovvero dei committenti.

4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

5. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; ove sussistono soluzioni alternative è fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.

6. Per l'installazione delle luminarie alle pareti degli edifici dovrà essere acquisito il nulla-osta dei proprietari degli immobili o del condominio

Art. 21- Volantinaggio

1 Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi giornale, volantino,

pubblicazione, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo in violazione della normativa vigente in materia di igiene ambientale.

TITOLO III – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I - Sanzioni

Art. 22– Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
2. Ai sensi del comma 1) dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 ai trasgressori delle norme previste dal presente regolamento si irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
3. La Giunta Comunale con propria deliberazione può stabilire ai sensi dell'art 16 della legge n. 689/1981, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta (pmr).
4. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.
5. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della legge 689/1981 è il Comandante del Corpo di Polizia Locale. I proventi sono destinati al comune.
6. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Capo II – Rinvio ad atti normativi amministrativi, disposizioni finali

Art. 23 – Rinvio ad altri regolamenti

1. Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e connesse a quelle dei seguenti regolamenti comunali:
 - a) Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) Regolamento comunale per la tutela del verde pubblico;
 - c) Regolamento comunale edilizio;
 - d) Carta dei diritti degli animali;
 - e) Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, e altri eventuali regolamenti comunali adottati in successione cronologica al presente regolamento.
 - f) Regolamento comunale per pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti;

Art. 24 - Disposizioni finali e abrogazioni

E' abrogato il regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20 giugno 2011 e sostituito integralmente dal presente regolamento comunale per la tutela della sicurezza urbana.



Comune di Tradate

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto:

Oggetto: regolamento comunale per la tutela della sicurezza urbana

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000) della presente proposta di deliberazione: **FAVOREVOLE**

Tradate, 9/11/2013

IL RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
(Commissario Claudio Zuanon)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe Locandro

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Uslenghi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **19 NOV. 2013** come prescritto dall'art. 124 dall'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Tradate, **19 NOV. 2013**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe Locandro

Per copia conforme all'originale

Tradate, **19 NOV. 2013**



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe Locandro

ESECUTIVITA' :

E' divenuta esecutiva il giorno **12 novembre 2013** per i motivi di cui al punto **1**

- 1 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs 267/2000)**
- 2 perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione senza osservazioni od opposizioni (art. 134, c. 3, D. Lgs 267/2000)**

Tradate, **19 NOV. 2013**

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe Locandro